

**Rapporto esplicativo relativo alla legge cantonale sulle collezioni  
delle leggi  
e sul Foglio ufficiale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LCPubl)**

## **Indice**

- 1. Premesse**
  - 1.1 Basi giuridiche**
  - 1.2 Organi di pubblicazione**
    - 1.2.1 Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese**
    - 1.2.2 Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS)**
    - 1.2.3 Foglio ufficiale**
  - 1.3 Sviluppi**
- 2. Necessità d'azione**
- 3. Tratti fondamentali della nuova regolamentazione**
- 4. Conseguenze finanziarie e per il personale**
- 5. Osservazioni relative alle singole disposizioni**

## Premesse

### 1.1 Basi giuridiche

Nel Cantone dei Grigioni, la pubblicazione di norme cantonali di diritto è disciplinata nei seguenti atti normativi:

- *ordinanza sulla pubblicazione di una nuova Collezione Sistematica del Diritto Cantonale Grigione e la continuazione della Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone dei Grigioni (OCPubl, CSC 180.100) emanata dal Gran Consiglio il 28 maggio 1975*
- *art. 3 e 4 delle disposizioni di attuazione del 10 aprile 1959 (AGS 1959, 44) per la Collezione Sistematica delle Leggi e la Raccolta Ufficiale delle Leggi del 23 novembre 1957 (v. nota all'art. 4 cpv. 1, CSC 180.100)*
- *istruzioni concernenti la pubblicazione di atti normativi e decreti nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali e nel Foglio ufficiale cantonale, emanate dal Governo il 17 aprile 1989*
- *ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni (CSC 180.500) del 23 marzo 1998*

Se paragonate a quelle della Confederazione (cfr. legge sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512 e ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, RS 170.512.1) e a quelle della maggior parte degli altri Cantoni (cfr. Marius Roth, "Die Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz", Freiburg/Langendorf 2010, p. 26 segg.), le norme sulle pubblicazioni ufficiali nel Cantone dei Grigioni sono piuttosto elementari. Esse si limitano in sostanza a designare gli organi di pubblicazione e a stabilirne il contenuto.

### 1.2 Organi di pubblicazione

Il Cantone dei Grigioni dispone, come molti altri Cantoni, di più organi di pubblicazione ufficiali o ordinari, segnatamente la *Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese*, la *Collezione ufficiale delle leggi cantonali* (collezione cronologica delle leggi, AGS) e il *Foglio ufficiale cantonale*.

#### 1.2.1 Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese

Conformemente all'art. 1 cpv. 1 OCPubl, il Governo pubblica con il titolo di Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese una nuova collezione aggiornata contenente gli atti legislativi cantonali in vigore sotto forma di fogli sciolti. Essa sostituisce la Collezione sistematica del 1957. La Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese esiste nelle lingue tedesco, romancio e italiano (art. 1 cpv. 2 OCPubl). La Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese viene pubblicata in una versione *stampata* e in una versione *elettronica* (v. [www.gr.-lex.gr.ch](http://www.gr.-lex.gr.ch)). La versione stam-

pata viene aggiornata semestralmente in tutte e tre le lingue ufficiali (date di riferimento: 1.1. e 1.7.). La versione elettronica tedesca viene, se necessario, aggiornata quotidianamente. Il seguente aggiornamento nelle lingue romancia e italiana avviene il più presto possibile, di regola entro un mese.

### **1.2.2 Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS)**

Conformemente all'art. 3 OCPubl, gli atti legislativi emanati dopo la data di riferimento della Collezione sistematica vengono pubblicati in tedesco in una nuova serie della Raccolta ufficiale delle leggi del Cantone dei Grigioni. Dal 2001, questa "Collezione ufficiale delle leggi cantonali" non viene più pubblicata in edizione separata, bensì soltanto nell'ambito del Foglio ufficiale, che ne assume la funzione, come avviene anche in molti altri Cantoni. I testi della Collezione ufficiale delle leggi cantonali pubblicati sul Foglio ufficiale sono anch'essi disponibili in forma elettronica ([www.gr.lex.gr.ch/frontend/change\\_documents](http://www.gr.lex.gr.ch/frontend/change_documents))

### **1.2.3 Foglio ufficiale**

Conformemente all'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni (CSC 180.500), emanata dal Governo il 23 marzo 1998, il Foglio ufficiale contiene pubblicazioni ufficiali, in particolare anche del Cantone. Nel Foglio ufficiale vengono pubblicati tra l'altro anche i progetti di legge soggetti a referendum. Il Foglio ufficiale è disponibile in forma *stampata* ed *elettronica* ([www.gr.ch/DE/publikationen/kantonsamtsblatt/Seiten/start.aspx](http://www.gr.ch/DE/publikationen/kantonsamtsblatt/Seiten/start.aspx)).

## **1.3 Sviluppi**

Gli aggiornamenti della versione stampata della Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese in tutte e tre le lingue ufficiali provocano costi medi annui di ca. 80'000 franchi. Il numero degli abbonati è da molto tempo in calo in tutte e tre le lingue cantonali. Dal 2006, il numero di abbonati alla versione tedesca è calato da 641 a 472 (meno 16%), quello alla versione italiana da 77 a 50 (meno 35%) e quello alla versione romancia da 78 a 10 (meno 87%). La ristampa dell'intera Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese in tutte e tre le lingue, che si renderebbe prossimamente necessaria, provocherebbe costi di circa 100'000 franchi.

## **2. Necessità d'azione**

Oggi la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese può essere consultata in internet e stampata in formato PDF in una versione quotidianamente aggiornata. Considerata la crescente densità di computer con allacciamento internet, sempre più persone rinunciano alla collezione stampata a fogli sciolti. Come illustrato sopra, il numero degli abbonati è da anni in calo. I costi per produrre la versione stampata della Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese sono considerevoli. Poiché la versione stampata viene aggiornata soltanto ogni sei mesi, la maggior parte delle persone interessate ricorre oggi alla versione elettronica disponibile in internet. La statistica indica circa 3'000 diversi visitatori ogni mese, che consultano circa due volte al giorno la Collezione sistematica online, richiamando circa 10-15 pagine per visita. Un motivo della preferenza attribuita alla versione online rispetto a quella stampata è, oltre all'attualità, la ricerca molto più veloce e semplice. A seguito di questa tendenza generale anche negli altri Cantoni si discute sempre più di frequente della pubblicazione esclusivamente in forma elettronica. Ad esempio, il Cantone di Argovia vorrebbe essere il primo Cantone svizzero a pubblicare la collezione ufficiale delle leggi cantonali, la collezione sistematica del diritto cantonale e il foglio ufficiale in forma esclusivamente elettronica. Il relativo progetto è stato sottoposto al Gran Consiglio per la discussione. A seguito di queste tendenze ci si deve aspettare che nei prossimi anni l'esplicita pubblicazione autentica elettronica verrà introdotta in molti Cantoni e comuni. Visti gli sviluppi illustrati, anche per il Cantone dei Grigioni è giunto il momento di prendere in considerazione la rinuncia alla versione stampata della Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese. Già nel 2008, nell'ambito di un sondaggio della Cancelleria dello Stato dei Grigioni, la maggioranza degli abbonati e dei beneficiari di una copia gratuita (60%) si era espressa a favore dell'abrogazione della versione stampata.

## **3. Tratti fondamentali della nuova regolamentazione**

Poiché l'art. 1 cpv. 1 OCPubl prevede esplicitamente la pubblicazione di una versione stampata della Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese, è necessaria una revisione di questa disposizione. Al riguardo va osservato che la nuova Costituzione cantonale non prevede più delle ordinanze del Gran Consiglio autonome (cfr. art. 32 cpv. 1 Cost. cant.). Le prescrizioni sulle pubblicazioni ufficiali vanno

perciò emanate, a seconda della loro importanza, sotto forma di legge o di ordinanza governativa (cfr. art. 31 cpv. 1 Cost. cant.). Come spiegato all'inizio, attualmente il Cantone dei Grigioni dispone di prescrizioni sulle pubblicazioni ufficiali molto elementari. In passato, ciò ha già creato dei problemi (cfr. DTF 104 I a 167 segg.). Si impone perciò l'abrogazione dell'attuale ordinanza del Gran Consiglio (OCPubl, CSC 180.100), delle rimanenti disposizioni di attuazione emanate dal Governo il 10 aprile 1959 e delle direttive concernenti la pubblicazione di atti normativi e decreti nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali e nel Foglio ufficiale emanate dal Governo il 17 aprile 1989. Inoltre, si dovranno fissare a un livello adeguato in una nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali alcune importanti prescrizioni sulle pubblicazioni ufficiali.

Il progetto per una nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali contiene delle regolamentazioni concise, limitate allo stretto necessario, relative ai seguenti settori:

- organi di pubblicazione (art. 1)
- contenuti degli organi di pubblicazione (art. 2 – 4 e 13 cpv. 2)
- tipi di pubblicazione
  - pubblicazione ordinaria (art. 5)
  - pubblicazione straordinaria (art. 6)
- lingua della pubblicazione (art. 7)
- effetti giuridici della pubblicazione (art. 8)
- conflitti in caso di contraddizioni (versione determinante) (art. 9)
- forme di pubblicazione (art. 10 e 13 cpv. 3)
- rettifiche (art. 12 e 13)
- Foglio ufficiale (art. 13)

#### **4. Conseguenze finanziarie e per il personale**

La prevista rinuncia alla versione stampata della Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese porterà presumibilmente a dei risparmi medi annui sui costi (costi di stampa) pari a circa 80'000 franchi. Un ulteriore risparmio unico sui costi risulta dal fatto che verranno meno i costi di circa 100'000 franchi per la nuova stampa dell'intera Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese in tutte le lingue. Dal progetto legislativo non risultano per il Cantone altre conseguenze per il personale o finanziarie.

## 5. Osservazioni relative alle singole disposizioni

### Art. 1

Gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone sono:

- a) la Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS);
- b) la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese (CSC);
- c) il Foglio ufficiale cantonale.

Organi di  
pubblicazione  
ufficiali

### Osservazioni:

La Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS), la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese (CSC) e il Foglio ufficiale fungevano già finora da organi di pubblicazione ufficiali del Cantone dei Grigioni.

## II. Collezioni delle leggi cantonali

### 1. COLLEZIONE UFFICIALE DELLE LEGGI CANTONALI

#### Art. 2

<sup>1</sup> L'AGS è una collezione cronologica del diritto cantonale che viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.

<sup>2</sup> In essa vengono pubblicati:

- a) la Costituzione cantonale;
- b) le leggi cantonali;
- c) le ordinanze del Gran Consiglio;
- d) le ordinanze del Governo, nonché altri atti che contengono norme di diritto emanati da autorità cantonali e istituti indipendenti di diritto pubblico;
- e) accordi intercantionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto;
- f) atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantionali.

#### Osservazioni:

Per quanto riguarda il capoverso 1:

Come finora, l'AGS rimane l'organo di pubblicazione ordinario del Cantone. Essa presenta in ordine cronologico i nuovi atti normativi, le modifiche degli stessi, nonché gli atti normativi abrogati. Non viene eseguito alcun consolidamento. Tramite l'inserimento nell'AGS, una legge viene pubblicata in via ordinaria (cfr. al riguardo l'art. 5 più avanti). Dal 2001, la Collezione ufficiale delle leggi cantonali non viene più pubblicata in edizione separata, bensì, come nella maggior parte dei Cantoni, nell'ambito del Foglio ufficiale, sotto la rubrica "Amtliche Gesetzessammlung". Ciò dovrà rimanere così anche in futuro.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

Il contenuto dell'AGS non subisce modifiche rispetto ad oggi (cfr. art. 3 delle disposizioni di attuazione del 10 aprile 1959 per la Collezione sistematica delle leggi e la Raccolta ufficiale delle leggi del 23 novembre 1957 [nota 4 all'art. 4 cpv. 1, CSC 180.100]). Nella prassi, dal 2001, le revisioni della Costituzione cantonale non sono più state pubblicate nell'AGS, bensì soltanto nel libretto di votazione. A titolo di novità si prevede di pubblicarle di nuovo nell'AGS.



**Art. 3**

In casi motivati, la pubblicazione può avvenire soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti i testi.

Pubblicazione  
mediante rimando

**Osservazioni:**

Gli atti normativi e i contratti, nonché parti di essi che per il loro carattere particolare (ad es. cerchia di destinatari molto ristretta, carattere tecnico, formato inadatto) non sono idonei alla pubblicazione nell'AGS, possono essere pubblicati soltanto con un titolo e un rimando o con l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti i testi.

## 2. COLLEZIONE SISTEMATICA DEL DIRITTO CANTONALE GRIGIONESE

### Art. 4

<sup>1</sup> La CSC è una collezione, messa a punto e ordinata per materie, del diritto pubblicato nell'AGS.

<sup>2</sup> Essa viene costantemente aggiornata.

### **Osservazioni:**

La Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese (CSC) contiene la collezione messa a punto per un giorno di riferimento e ordinata per materie del diritto pubblicato nell'AGS. La cosiddetta Collezione sistematica viene allestita nell'interesse dell'applicazione del diritto e facilita l'accesso al diritto vigente. Nella prassi, essa rappresenta, rispetto all'AGS, lo strumento di gran lunga più consultato e perciò di fatto lo strumento "determinante" nell'applicazione del diritto.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

L'aggiornamento della versione stampata della CSC avviene oggi con aggiornamenti semestrali (date di riferimento: 1.1. e 1.7.). La versione elettronica della CSC viene costantemente aggiornata. Nella versione tedesca, questo aggiornamento avviene, se necessario, quotidianamente. Il seguente aggiornamento nelle lingue romancia e italiana avviene il più presto possibile. Per consolidare la prassi attuale, la legge deve stabilire esplicitamente che l'aggiornamento deve essere costante.

### 3. DISPOSIZIONI COMUNI

#### A. Tipi, lingua, effetti giuridici e forme della pubblicazione

##### **Art. 5**

<sup>1</sup> La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantionali avviene nell'AGS sul Foglio ufficiale.

Pubblicazione  
ordinaria

#### **Osservazioni:**

La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantionali avviene come già oggi nell'AGS sul Foglio ufficiale. Le prescrizioni legali vanno pubblicate tempestivamente, di regola alcuni giorni prima della loro entrata in vigore. Per ragioni di flessibilità si deve però rinunciare a fissare un preciso termine di pubblicazione, come invece previsto dalla Confederazione e da alcuni Cantoni.

**Art. 6**Pubblicazione  
straordinaria

<sup>1</sup> In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o a causa di circostanze straordinarie, una pubblicazione può avvenire in via straordinaria:

- a) tramite internet;
- b) tramite stampa, radio e televisione;
- c) tramite altri mezzi idonei.

<sup>2</sup> La pubblicazione ordinaria deve seguire il più presto possibile.

**Osservazioni:**

In presenza di particolari circostanze che impediscono o escludono una pubblicazione ordinaria di atti normativi e di accordi intercantonali nell'AGS, la pubblicazione della rispettiva norma può avvenire in via straordinaria. In questo modo, gli atti normativi vengono riconosciuti come giuridicamente vincolanti prima della loro pubblicazione ufficiale. Queste procedure vengono applicate sia dalla Confederazione, sia da diversi Cantoni. L'elenco delle possibili forme di pubblicazione straordinaria nel capoverso 1 lett. a-c non è esaustivo. In linea di principio, dovrebbe poter essere impiegato ogni mezzo considerato idoneo a rendere noto l'atto normativo alle persone interessate, in modo da consentire loro di adeguare di conseguenza il proprio comportamento. La pubblicazione ordinaria nell'AGS deve seguire il più presto possibile.

**Art. 7**

La pubblicazione avviene nelle tre lingue ufficiali tedesco, romancio e italiano.

Pubblicazione  
nelle lingue  
ufficiali

**Osservazioni:**

Conformemente a questa regolamentazione, la pubblicazione avviene in tutte e tre le lingue ufficiali, vale a dire in tedesco, romancio e italiano. Con questa disposizione non cambia nulla per la CSC, mentre vi sono cambiamenti per l'AGS. L'articolo 3 dell'ordinanza sulla pubblicazione di una nuova Collezione Sistemica del Diritto Cantonale Grigione e la continuazione della Raccolta Ufficiale delle Leggi del Cantone dei Grigioni (CSC 180.100) prevede che le pubblicazioni nell'AGS avvengano in tedesco. Nella prassi, questa disposizione veniva applicata soltanto per le ordinanze del Governo, dei tribunali o degli istituti indipendenti di diritto pubblico. Segnatamente le leggi (nel senso di progetti soggetti a referendum) vengono già oggi pubblicate in tre lingue. A titolo di novità, anche le suddette ordinanze andranno pubblicate in romancio e italiano già nell'AGS. Una parità di trattamento in questo ambito si impone per motivi giuridici e di politica linguistica.

**Art. 8**

Effetti giuridici  
della  
pubblicazione

Gli atti normativi e gli accordi creano obblighi giuridicamente vincolanti per le singole persone unicamente se sono stati pubblicati dopo la presente legge.

**Osservazioni:**

L'effetto sostanziale, ovvero la conseguenza della pubblicazione, è il vincolo giuridico creato. Per il cittadino, dall'atto normativo risultano diritti e doveri non appena questo è stato pubblicato correttamente ed è entrato in vigore. La pubblicazione deve permettere al cittadino di prendere atto di norme giuridiche e di comportarsi conformemente al contenuto della norma. Qualora un atto cresciuto in giudicato non sia stato pubblicato come avrebbe dovuto, esso non esplica effetti vincolanti per il cittadino. Per contro, se è cresciuto in giudicato, esso è vincolante per le autorità (cfr. DTF 100 I b 343).

**Art. 9**

<sup>1</sup> È determinante la versione degli atti normativi pubblicata nell'AGS. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

Versione  
determinante

<sup>2</sup> La versione determinante di accordi intercantionali e di atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

**Osservazioni:**

Per quanto riguarda il capoverso 1:

Con il termine "determinante" si esprime la precedenza di una collezione di leggi in caso di differenze tra versioni diverse di un determinato atto normativo. Come a livello federale e in molti Cantoni, con la prima frase del capoverso 1 viene stabilita la precedenza della collezione cronologica (AGS). Dal punto di vista del soggetto di diritto, il termine "determinante" significa che esso può appellarsi al testo dell'atto normativo designato come determinante e può farvi completo affidamento. Per motivi di chiarezza, nella seconda frase del capoverso 1 è inoltre stabilito quale versione è determinante in caso di pubblicazione mediante rimando.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

Il carattere determinante di testi del diritto intercantonale si conforma alle disposizioni stabilite in questi testi.

**Art. 10**Forme di  
pubblicazione

<sup>1</sup> L'AGS viene pubblicata in forma stampata ed elettronica. Il Governo può decidere la rinuncia alla forma stampata.

<sup>2</sup> La CSC viene pubblicata in forma elettronica.

**Osservazioni:**

Per quanto riguarda il capoverso 1:

Per il momento, l'AGS continuerà a essere pubblicata in forma stampata ed elettronica. A medio termine si porrà tuttavia la domanda se si debba rinunciare alla forma stampata. Sulla base di questa considerazione, nella seconda frase del capoverso 1 viene attribuita al Governo la competenza di decidere in merito alla rinuncia alla forma stampata dell'AGS.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

Deve essere stabilito esplicitamente che la CSC verrà pubblicata soltanto in forma elettronica. I motivi della rinuncia alla versione stampata e i risparmi sui costi a ciò correlati sono già stati illustrati in precedenza (cfr. p. 4).



## B. RETTIFICHE

### Art. 11

La Cancelleria dello Stato rettifica nell'AGS gli errori e le formulazioni che ne modificano il senso, che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati. Rettifiche formali

### **Osservazioni:**

Nella prassi, già oggi gli atti normativi pubblicati nell'AGS con errori o in modo incompleto vengono rettificati nell'AGS con una comunicazione formale. Questa regolamentazione, che si è dimostrata valida nella prassi, deve ora venire ancorata a livello di legge. Sono considerati errori e formulazioni che ne modificano il senso in particolare gli errori di grammatica, ortografia e rappresentazione importanti per il contenuto, nonché gli errori formali come rimandi sbagliati, errori di tecnica legislativa o incongruenze terminologiche. Una rettifica formale sulla base di questa disposizione può essere effettuata soltanto se è certo che l'autorità che ha emanato questi testi si è basata sul testo corretto o che la sua decisione si basava sul testo corretto. In caso contrario va svolta nuovamente la procedura legislativa ordinaria.

**Art. 12**

<sup>1</sup> La Cancelleria dello Stato rettifica in modo informale nella CSC gli errori che non modificano il senso del testo.

<sup>2</sup> Essa adegua in modo informale nella CSC le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

**Osservazioni:**

Per quanto riguarda il capoverso 1:

La formulazione "rettifica informale" serve per fare una distinzione rispetto alla rettifica formale secondo l'art. 11. Nel caso della "rettifica informale" non è necessario pubblicare la rettifica nell'AGS. Tra gli errori che non modificano il senso rientrano gli errori di grammatica, ortografia e rappresentazione non importanti per il contenuto, che non modificano né alterano il senso della disposizione. Questa regolamentazione vale naturalmente anche per gli errori sorti soltanto al momento dell'inserimento nella CSC dei testi dell'AGS. Visto che l'AGS continuerà a fare stato quale testo determinante, è ovvio che in caso di differenze tra l'AGS e la CSC il testo errato nella CSC può e deve essere corretto e adeguato al testo determinante dell'AGS.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

Il capoverso 2 disciplina i casi di indicazioni non più attuali contenute in testi pubblicati nella CSC. Secondo la prassi attuale, nella CSC si rende attenti a modifiche di questo tipo mediante una nota. Il testo stesso rimane tuttavia invariato. A titolo di novità, i relativi testi devono poter essere adeguati direttamente, ossia senza modifica formale precedente, alla versione corretta, naturalmente a condizione che si tratti di adeguamenti di natura puramente formale. In una nota si deve rinviare alla correzione e alla relativa base legale (art. 12 cpv. 2 LCPubl).

### III. Foglio ufficiale

#### Art. 13

<sup>1</sup> Il Cantone pubblica il Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Pubblicazione  
e contenuto

<sup>2</sup> Esso contiene la Collezione ufficiale delle leggi cantonali, nonché le pubblicazioni ufficiali segnatamente del Cantone e dei comuni, come pure annunci privati.

<sup>3</sup> Il Governo stabilisce la forma di pubblicazione del Foglio ufficiale.

<sup>4</sup> Il Governo può affidare all'esterno la redazione, la produzione e la distribuzione del Foglio ufficiale.

#### Osservazioni:

Per quanto riguarda il capoverso 1:

La pubblicazione del Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni e diversi dettagli a ciò correlati sono attualmente disciplinati nell'ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni (CSC 180.500). Per via della funzione e dell'importanza del Foglio ufficiale cantonale quale organo di pubblicazione di diversi atti che non contengono norme di diritto emanati da autorità, è giustificato stabilire determinati principi nella legge sulle pubblicazioni ufficiali.

Nel capoverso 1 si stabilisce che il Cantone è competente per la pubblicazione del Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Per quanto riguarda il capoverso 2:

L'elenco dei contenuti del Foglio ufficiale cantonale non è esaustivo.

Per quanto riguarda il capoverso 3:

Al Governo viene attribuita la competenza di stabilire la forma di pubblicazione del Foglio ufficiale. A medio termine, anche qui si porrà la domanda se si debba rinunciare alla versione stampata del Foglio ufficiale. Con questa delega della competenza al Governo, si potrà agire, a questo riguardo, in modo adeguato alla situazione e flessibile.

Per quanto riguarda il capoverso 4:

Già oggi, la redazione, la stampa e la distribuzione del Foglio ufficiale sono affidati all'esterno, in virtù dell'art. 2 dell'ordinanza concernente il Foglio Ufficiale del Cantone dei Grigioni (CSC 180.500). L'affidamento all'esterno viene deciso dal Governo per un determinato periodo contrattuale, l'ultima volta nel 2010 per il periodo 2011-2016. La parte contraente assolve i compiti delegati a proprio rischio. Il Cantone provvede a garantirsi una partecipazione agli utili. In passato, questo modello si è dimostrato valido. La possibilità di affidamento all'esterno e la competenza del Governo di decidere in merito a quest'ultimo, devono essere esplicitamente ancorate nella legge. Come finora, nell'ordinanza del Governo concernente il Foglio ufficiale verranno ancora, per quanto necessario, disciplinati i dettagli.